ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTÀ DELLA PATATA STATUTO

Art.1 – Denominazione – Personalità – Sede

L'Associazione Nazionale Città della Patata si è costituita a ROMA, presso la sede della LEGA DELLE AUTONOMIE in Roma, via degli Scialoja, 13 nella modalità di videoconferenza con collegamento da remoto, il 12 novembre 2020 ed ha sede legale, operativa e di rappresentanza a Pizzoferrato (CH) in Piazza San Rocco, 1 e può dotarsi di altre sedi operative, sezioni e recapiti a livello regionale, ai fini dello svolgimento ottimale delle attività necessarie per raggiungere gli scopi sociali.

Art.2 – Durata

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art.3 - Scopi

L'Associazione non ha fini di lucro ed opera per sostenere e sviluppare la qualità delle produzioni e dei territori delle Città della Patata, tramite iniziative e servizi nel campo della tutela, del sostegno allo sviluppo, della promozione e dell'informazione.

In particolare, l'Associazione **opera** per:

- valorizzare e tutelare la pataticoltura di qualità, i biotipi di patata autoctoni e antichi, le pratiche di coltivazione tradizionale, il paesaggio, i prodotti tipici locali, evitando il ricorso agli OGM;
- sensibilizzare e coinvolgere direttamente le persone alla cura, tutela e valorizzazione del territorio come patrimonio comune e bene culturale e identitario;
- promuovere la cultura del mangiare consapevole e di una corretta alimentazione, nonché l'etica dei consumi; dare un contributo sostanziale all'attuazione degli artt. 5 e 6 della "Convenzione europea del paesaggio", recepita dall'ordinamento giuridico italiano (Legge n. 14 del 9 gennaio 2006).

Promuove:

- le autonomie e le diversità locali, le risorse naturali, storiche, architettoniche, culturali, umane e imprenditoriali dei territori della patata;
- la sostenibilità dello sviluppo economico locale e lo sviluppo sostenibile, favorendo la permanenza degli agricoltori nelle zone rurali e montane in particolare, la creazione, l'integrazione di nuove imprese e servizi e la concertazione tra gli interessi;
- l'offerta turistica integrata basata sulla qualità del territorio, della produzione della patata, dei prodotti locali e tradizionali e dei servizi, nonché le bellezze paesaggistiche, le iniziative culturali e la presenza di beni artistici e storici del territorio stesso;
- iniziative progettuali transnazionali e la cooperazione a livello europeo ed internazionale nelle tematiche d'interesse per l'associazione e gli aderenti;
- il rapporto tra i produttori e gli enti pubblici e strumentali competenti per la valorizzazione della patata e dei prodotti tipici locali, delle risorse ambientali, paesaggistiche, urbanistiche, artistiche e storiche dei territori, a particolare vocazione pataticola;
- la cultura della patata, attraverso iniziative editoriali e di comunicazione;
- la formazione e l'educazione al gusto con iniziative a carattere didattico e informativo;
- il rapporto con le associazioni delle autonomie e con le altre associazioni di identità che, sul territorio nazionale, operano in favore della qualità delle produzioni e dei territori;
- accordi di programma con le Amministrazioni centrali e regionali e il coordinamento delle attività nella predisposizione, gestione e monitoraggio di beni e servizi, anche attraverso l'organizzazione, la costituzione e la gestione degli acquisti, in modo singolo o tramite gruppi di acquisto;
- attività di supporto alle strutture incaricate della gestione dei progetti e monitoraggio sull'attuazione degli interventi.

Realizza:

- servizi e reti di informazione e comunicazione innovativi per aumentare la qualità delle relazioni ed una corretta competitività dei sistemi territoriali;
- programmazione, promozione e coordinamento di progetti nell'ambito dei programmi comunitari, nazionali e regionali inerenti le materie d'interesse per gli associati;
- progetti di sviluppo a forte connotazione etica e la certificazione dei territori, il rafforzamento della coesione sociale e la qualità della vita delle Città della Patata attraverso l'utilizzo di opportuni strumenti operativi e intercettando risorse finanziarie e fondi di solidarietà;
- la ricerca e l'attività di studio, la formazione e la promozione di iniziative culturali di concerto anche con le Università e le altre istituzioni culturali e scientifiche;
- iniziative in favore della definizione e dell'assunzione da parte dei Comuni di competenze strategiche nel governo del territorio, dei servizi e dello sviluppo locale, sulla base del principio costituzionale di sussidiarietà;
- manifestazioni ed iniziative, d'intesa con i Comuni soci volte ad esaltare la qualità dei biotipi di patata locale e il valore dei territori a vocazione pataticola e a migliorare la comunicazione tra produttori, istituzioni, cittadini e turisti delle Città della Patata;
- attività di ricerca, studio ed aggiornamento con particolare riferimento alla valorizzazione del territorio, alla tutela del paesaggio, alle energie rinnovabili, al cambiamento climatico, allo sviluppo sostenibile, alla tutela delle risorse naturali, alle nuove tecnologie dell'informazione e la programmazione di progetti comunitari di cooperazione;
- attività di raccordo e di interazione con gli organi nazionali, le Regioni, gli enti regionali, e internazionali di promozione e coordinamento di politiche in materia di agricoltura, turismo, sviluppo territoriale, ambiente, salute.

Art.4 - Marchio

L'Associazione adotta un proprio marchio che raffigura lo <u>skyline del Comune incastonato all'interno di un tubero stilizzato</u>, con la scritta "ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DELLA PATATA". L'uso del marchio sarà regolamentato e tutelato.

Art.4 - Soci

- 1) Possono far parte dell'Associazione i Comuni che ne faranno richiesta purché siano caratterizzati dalla presenza nel territorio comunale di terreni coltivati a patata (**Solanum tuberosum**) o che siano sede storica di consolidate e collaudate manifestazioni a sostegno della produzione e del consumo delle patate.
- 2) Possono altresì aderire le Province, le Unioni di Comuni, i Consorzi di Enti Locali e le Comunità Montane o altri Enti pubblici che comprendano i Comuni con le caratteristiche sopra descritte. Possono, altresì, aderire all'Associazione i Comuni Esteri e Associazioni di Comuni Esteri, appartenenti alla Comunità Europea e non, purché abbiano le caratteristiche sopra descritte.
- 3) L'iscrizione all'Associazione è soggetta alla presentazione di una richiesta scritta indirizzata al Presidente dell'Associazione, accompagnata dalla deliberazione di adesione della GIUNTA o dell'ORGANO ESCUTIVO del soggetto richiedente; il Consiglio Direttivo, entro 120 (centoventi) giorni dal ricevimento della richiesta, provvederà all'accettazione della stessa, previo esame della ricorrenza nell'aspirante dei requisiti di cui ai commi 1 e 2.
- 4) I Soci sono suddivisi nelle seguenti categorie:
 - a) "Soci Fondatori", cioè i Comuni che partecipano all'atto costitutivo;
 - b) "Soci Ordinari", cioè i Comuni che aderiranno nel tempo all'Associazione.

Art. 5 – Risorse dell'Associazione, diritti e doveri dei soci

1) L'Associazione opera in base ad un programma operativo concordato tra i Soci, nel quale sono individuate e definite le iniziative da svolgersi e le modalità di partecipazione degli associati. I Soci devono osservare lo Statuto, il Regolamento interno e le deliberazioni degli organi, nonché gli eventuali rapporti contrattuali posti in essere dall'Associazione e sostenerne attivamente i programmi.

- 2) I Soci sono tenuti al versamento:
 - a) di una quota iniziale di iscrizione una tantum (ad esclusione dei Soci Fondatori),
 - b) di una quota annuale associativa, finalizzata a consentire l'amministrazione, il funzionamento e l'attuazione dei programmi dell'Associazione.
- 3) Le quote sono determinate dall'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo.
- 4) Tutti i Soci hanno diritto a partecipare alla vita dell'Associazione ed alle sue attività, con pari diritto.
- 5) Ogni associato ha diritto ad un voto.
- 6) Le entrate dell'Associazione sono costituite da:
 - a) quote di iscrizione iniziali una tantum e quote annuali;
 - b) eventuali contributi straordinari, richiesti in relazione a particolari iniziative che necessitassero di disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario, da deliberare da parte dell'assemblea;
 - c) versamenti volontari degli associati, contributi da Enti pubblici, istituti di credito ed Enti in genere; sovvenzioni, donazioni, o lasciti di terzi o di associati;
 - d) proventi connessi allo svolgimento di attività economiche strumentali ai fini istituzionali.
- 7) Le quote sono fissate come segue:
 - a) quota di iscrizione una tantum, il cui importo è stabilito, su proposta del Consiglio direttivo, annualmente dall'Assemblea dei soci (con esclusione dei Soci Fondatori),
 - b) quota associativa annuale, per i Comuni italiani soci, determinata in funzione della classe di popolazione degli stessi e stabilita annualmente, su proposta del Consiglio Direttivo, dall'Assemblea dei Soci in occasione seduta destinata all'approvazione del Bilancio dell'Associazione.
- 8) I Soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 30 (trenta) settembre di ciascun anno, saranno considerati Soci anche per l'anno successivo e dovranno versare la quota annuale di associazione.
- 9) E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge. In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'eventuale patrimonio dell'Associazione sarà devoluto obbligatoriamente ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
- 10) L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Art.6 – Entrate

- Le entrate dell'Associazione sono costituite da:
- quote di iscrizione e quote annuali ordinarie a carico dei Soci Fondatori ed Ordinari;
- eventuali contributi richiesti per le iniziative dell'Associazione;
- · versamenti volontari dei soci;
- contributi da enti e istituzioni pubbliche e private;
- convenzioni con enti pubblici e privati;
- · sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o di associati;
- · cessioni di diritti d'uso (marchi, metodologie, strumenti operativi);
- rimborsi spese connessi allo svolgimento di attività economiche strumentali ai fini istituzionali.

Il Socio che cessi per qualsiasi motivo di far parte dell'Associazione perde ogni diritto al patrimonio sociale.

Art. 7 – Organi dell'Associazione

Organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea dei soci.
- b) Il Presidente e i Vice Presidenti, di cui uno Vicario.
- c) Il Consiglio Direttivo.
- d) Il Direttore Generale.

Art-8 – Assemblea dei Soci

- 1) L'Assemblea dei Soci è sovrana; essa viene convocata in sedute straordinaria e ordinaria. La convocazione è fatta dal Presidente e/o dal Consiglio Direttivo, con avviso pubblicato sul sito internet dell'Associazione almeno cinque giorni prima della riunione.
- 2) L'Assemblea dei Soci si riunisce almeno una volta all'anno. Le riunioni si terranno, a rotazione, nelle sedi degli Enti associati, come stabilite nell'ultima riunione dell'anno solare.
- 3) L'Assemblea dei Soci può svolgersi anche in modalità da remoto in video-conferenza, con l'ausilio di appropriato software gestionale. La riunione e le deliberazioni conseguenti avranno piena validità ed operatività e la firma dei relativi verbali potrà avvenire tramite validazione via mail o firma digitale.
- 4) Le funzioni dell'Assemblea sono:
 - a) elezione del Presidente;
 - b) elezione del Vice Presidente;
 - c) elezione e rinnovo, anche parziale, del Consiglio Direttivo;
 - d) approvazione programma operativo annuale e pluriennale e loro periodica verifica;
 - e) approvazione e revisione del Regolamento per il funzionamento dell'Associazione;
 - f) approvazione delle quote associative e di eventuali modifiche;
 - g) dichiarazione di decadenza dei soci;
 - h) deliberazione sulle proposte del Consiglio Direttivo e dei singoli soci;
 - i) istituzione di commissioni permanenti fissandone incarichi e compiti;
 - j) approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;
 - k) adozione modifiche statutarie.
- 5) L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione, se sono presenti i rappresentanti della maggioranza dei soci, in seconda convocazione (che può avere luogo nella stessa giornata, purché inserita nell'avviso di convocazione) con la presenza di almeno un terzo dei soci; i soci possono delegare altri soci a rappresentarli in Assemblea, ogni socio può avere un massimo di una delega.

All'Assemblea partecipa il legale rappresentante dell'Ente associato o un suo delegato. Le deliberazioni sono valide quando ottengono i voti della maggioranza dei soci presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 9 – L'Assemblea Straordinaria

1) L'Assemblea Straordinaria è convocata dal Presidente su deliberazione conforme del Consiglio Direttivo, ogni volta che questi ne riconosca la necessità e ogni volta che ne facciano richiesta, per iscritto, almeno un terzo dei Soci.

L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione, se sono presenti i rappresentanti della maggioranza dei soci, in seconda convocazione (che può avere luogo nella stessa giornata, purché inserita nell'avviso di convocazione) con la presenza di almeno un terzo dei soci; i soci possono delegare altri soci a rappresentarli in Assemblea, ogni socio può avere un massimo di una delega.

- 2) Le funzioni dell'Assemblea straordinaria sono:
 - a) deliberazioni su eventuali modifiche allo statuto;
 - b) deliberazione sull'eventuale scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio.

Art.10 – Il Consiglio Direttivo

- 1) Il Consiglio Direttivo, nominato dall'Assemblea tra i propri componenti, è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 7 membri, compresi il Presidente e i Vice Presidenti e dura in carica 3 anni salvo proroghe da parte dell'Assemblea. I Consiglieri sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo si può riunire oltre che fisicamente anche virtualmente con l'ausilio di mezzi di comunicazione digitali (Skype o similari) in conferenza telematica. La riunione e le deliberazioni conseguenti avranno piena validità ed operatività e la firma dei relativi verbali potrà avvenire tramite validazione via mail o firma digitale.
- 2) La decadenza avviene per dimissioni o quando viene meno lo status di Amministratore (Sindaco, Assessore, Consigliere), ovvero quando il Comune o l'Ente recede dall'Associazione, ovvero dopo tre

assenze ingiustificate. Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione ad esclusione di quegli atti che sono di specifica competenza dell'Assemblea.

- 3) Le funzioni del Consiglio Direttivo sono:
 - a) deliberazioni sulla gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione entro i limiti approvati dall'Assemblea;
 - b) approvazione delle richieste di adesione all'Associazione e proposta all'Assemblea di dichiarare la decadenza di soci inadempienti o che realizzino iniziative in contrasto con gli scopi associativi;
 - c) determinazione delle quote di ammissione da proporre all'Assemblea dei Soci; redazione del bilancio preventivo e di quello consuntivo;
 - d) ogni altro atto utile al raggiungimento dei fini sociali, anche mediante accordi con terzi;
 - e) verifica semestrale circa lo svolgimento del programma approvato dall'Assemblea;
 - f)costituzione di eventuali Comitati tecnico scientifici per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione, l'assunzione e il licenziamento del personale;
 - g) i contratti, le convenzioni e gli incarichi professionali necessari all'attuazione del programma, compresa la fissazione delle modalità e degli onorari;
 - h) la proposta di regolamento interno e le eventuali modifiche;
 - i) la proposta delle quote associative annuali.
- 4) Il Consiglio Direttivo si riunisce, con preavviso di dieci giorni, almeno due volte all'anno, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta di 1/3 dei suoi membri.
- 5) Il luogo della riunione può essere diverso dalla sede dell'Associazione.
- 6) Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza di almeno la maggioranza dei componenti e le relative deliberazioni sono valide con la partecipazione della maggioranza dei presenti. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti in caso di parità prevale il voto del Presidente.
- 7) Il Consiglio Direttivo si avvale della collaborazione del Direttore Generale. La gestione dell'amministrazione dell'Associazione può essere delegata dal Consiglio Direttivo al Direttore Generale.

Art.11 - II Presidente

- 1) Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione anche nei confronti di terzi. Egli convoca e presiede l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo, ne esegue le deliberazioni e firma tutti gli atti dell'Associazione.
- 2) I Vice Presidenti coadiuvano il Presidente e il Vice Presidente Vicario lo sostituisce in caso di assenza o impedimento e può ricevere dal Presidente delega di firma e di rappresentanza.

Art. 12 - Direttore Generale

- 1) Il Direttore Generale dell'Associazione, se nominato, affianca il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni. E' nominato dal Consiglio Direttivo, fino a revoca del mandato da parte dello stesso.
- 2) Il Consiglio Direttivo determina eventualmente il compenso spettante ogni anno al Direttore Generale.
- 3) I compiti del Direttore Generale sono:
 - a) Dirigere gli uffici dell'Associazione;
 - b) Curare il disbrigo degli affari ordinari;
 - c) Provvedere alla firma della corrispondenza corrente;
 - d) Curare la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - e) Curare la tenuta dei verbali e dei libri sociali;
 - f) Provvedere ad incaricare esperti e consulenti sulla base delle indicazioni del Consiglio Direttivo;
 - g) Gestire e coordinare lo sviluppo e l'implementazione del portale web dell'Associazione;
 - h) Coordinare e gestire le attività relazionali interne ed esterne del sistema Città delle Patate, comprese quelle riguardanti l'eventuale interfacciamento con un soggetto o ente delegato convenzionato o associato, cui siano affidati attività di Segreteria Tecnica e/o Ufficio Stampa;
 - i) Svolgere ogni altro compito a lui demandato dalla Presidenza o dal Consiglio Direttivo.

- 4) Partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo ed alle riunioni dell'Assemblea senza diritto di voto;
- 5) Il Direttore Generale ha cura in particolare di mantenere i contatti di carattere continuativo con gli Uffici Pubblici e privati gli Enti e le Organizzazioni che interessano le attività dell'Associazione;
- 6) Per l'attività svolta in nome dell'Associazione al Direttore Generale è conferita la rappresentanza verso i terzi compresa la possibilità di aprire c/c bancari e postali e la possibilità di operare sugli stessi sulla base di atti e mandati appositamente deliberati dal Consiglio Direttivo;
- 7) Il Direttore Generale può essere coadiuvato nell'esercizio delle sue funzioni da un Ente o da un soggetto associato o da un soggetto esterno appositamente convenzionato e delegato con delibera del Consiglio Direttivo per lo svolgimento delle attività di Segreteria Tecnica Organizzativa.

Art. 13 - Le commissioni

L'Assemblea, al fine di raggiungere i compiti statutari, può costituire Commissioni permanenti fissandone il numero e le competenze. Tutti i soci possono far parte di una o più commissioni; la Presidenza è affidata, di norma, ad associati che non facciano parte del Consiglio Direttivo.

Ogni commissione elegge al proprio interno un Presidente ed un segretario. Il Presidente svolge relazioni al Consiglio Direttivo e all'Assemblea, propone iniziative e attività. Le Commissioni durano in carica fino al raggiungimento dell'obiettivo per cui sono state istituite e/o fino a revoca del mandato da parte dell'Assemblea dei Soci.

Art.14 - Durata delle cariche e delle nomine

- 1) I rappresentanti, singole persone fisiche, degli Enti facenti parte dell'Assemblea dei Soci, decadono dalla carica quando non ricoprono più la carica con la quale hanno preso parte all'Associazione. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni. Il Presidente dura in carica tre anni. Il Vice Presidente dura in carica tre anni. I componenti degli Organi Elettivi sono rieleggibili. Il Direttore Generale dura in carica fino alla revoca del mandato da parte del Consiglio Direttivo.
- 2) La decadenza di un componente è deliberata dall'Assemblea e richiede la presenza della maggioranza dei soci. I componenti che, per qualsiasi motivo, cessino dalla carica sono sostituiti con deliberazione dell'Assemblea e rimangono in carica fino alla scadenza degli organi relativi.

Art.15 - Liquidazione

Qualora l'Associazione sia posta in liquidazione, l'Assemblea straordinaria provvederà alla nomina di uno o più liquidatori ed alla determinazione dei relativi poteri e compensi. Il patrimonio sociale rimanente, una volta effettuato il pagamento di tutte le passività, sarà devoluto a fini di pubblica utilità.

Art.16 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alle disposizioni in materia di associazioni senza fini di lucro.

Art.17 – Gratuità degli incarichi elettivi

- 1) Tutti gli incarichi degli organi elettivi sono di norma gratuiti; al Presidente, al Vice Presidente, ai Consiglieri del Consiglio Direttivo, ai Componenti delle Commissioni possono essere solo rimborsate le spese per il decoroso espletamento dell'incarico, previo deposito dei giustificativi, nella misura determinata annualmente dal Consiglio Direttivo.
- 2) L'Assemblea potrà deliberare eventuali compensi a favore dei soggetti titolari di cariche sociali, in relazione ad attività svolte di particolare impegno.